



**Università
degli Studi
di Palermo**

**AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE PROGRAMMAZIONE ORDINAMENTI
DIDATTICI E ACCREDITAMENTO DEI CDS**

IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;

VISTO il DM del 5 aprile 2007 di modifica del decreto 25 novembre 2005, recante: «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;

VISTO il Decreto Rettorale di emanazione del "Regolamento Didattico di Ateneo"- Parte Generale n. 3693/2009 del 15 giugno 2009, in adeguamento al D.M. 270/2004;

VISTA la Legge 240 del 30/12/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il D.I. 2 marzo 2011 - Classe di laurea magistrale a ciclo unico in 'Conservazione e restauro dei Beni Culturali' (LMR/02);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012 e successive modifiche;

VISTO lo Statuto in atto vigente emanato con D.R.2589/2022 del 02.06.2022;

VISTO il D.M. n. 6 del 08 gennaio 2019 recante modifiche al D.M. 987/2016;

VISTO il Decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTO il Decreto Rettorale n. 341/2019 del 05 febbraio 2019 di emanazione delle modifiche apportate al "Regolamento Didattico di Ateneo"- Parte generale;

VISTA la nota n.149236 del 06.10.23 della Direzione generale degli ordinamenti didattici della formazione e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca avente per oggetto: *Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"* con la quale si richiede agli Atenei l'adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art.2 comma 1 del DM n.96/2023 entro il 30 novembre 2023;



TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute, a riguardo, in successiva nota ministeriale acquisita con prot. n. 155670 del 16.10.2023 con la quale è individuata una procedura semplificata di approvazione del Regolamento didattico di Ateneo da parte del Ministero sentito il CUN;

VISTO il DR 8082/2023 del 07.11.2023 con il quale, ai sensi dell'Art. 16 del regolamento generale di ateneo, sono state approvate agli artt. 5,11 e 12 le proposte di modifica richieste dal MUR da sottoporre al CUN;

VISTE le delibere del S.A. Rep. 403/2023 e del CdA Rep. 1693/2023, adunanze del 6 dicembre 2023, con le quali il DR 8082/2023 è stato ratificato dagli OO.CC di Ateneo;

VISTA la nota rettorale, trasmessa al MUR con prot. n. 174295/2023 del 08.11.2023;

VISTO il parere positivo espresso dal CUN nell'adunanza del 15.11.2023 alle modifiche agli artt. 5, 11 e 12;

VISTA il successivo provvedimento direttoriale del MUR Prot. n.22639/2023 del 17.11.2023;

RITENUTO compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

La parte generale del "REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ATENEO DI PALERMO" viene modificata ed emanata nel testo trascritto in allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto. Il Regolamento entra in vigore dalla data di sua emanazione e sostituisce il Regolamento Didattico emanato con Decreto Rettoriale n.341/2019 del 05 febbraio 2019.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri



Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
- b. per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- c. per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- d. per Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- e. per Corsi Universitari, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico (che sono denominati Corsi di Studio), nonché i corsi di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master di primo e secondo livello;
- f. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master;
- g. per Classe di appartenenza di Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, determinati da Decreti Ministeriali;
- h. per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- j. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;



- l. per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;
- m. per Manifesto degli Studi di Ateneo, l'elenco dei Corsi di Studio annualmente attivati e le relative regole di immatricolazione e di iscrizione degli studenti;
- n. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o. per insegnamento, l'attività formativa organizzata nella forma di didattica frontale (lezione, esercitazione, attività di laboratorio e di campo) affidata, a diverso titolo, ad un Docente (Professore, Ricercatore, Professore incaricato stabilizzato, docente a contratto ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010) e riferito ad un Settore Scientifico Disciplinare;
- p. per corso integrato, un insegnamento articolato in moduli didattici ciascuno dei quali è riferito ad un solo Settore Scientifico Disciplinare;
- q. per modulo didattico, l'articolazione minima di una qualsiasi attività formativa, prevista nei manifesti dei Corsi di Studio dell'Ateneo, articolata in lezioni, esercitazioni, e/o attività di laboratorio e di campo;
- r. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- s. per Dipartimento la struttura che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
- t. per Scuola la struttura che, ai sensi del vigente Statuto, coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinità disciplinare.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli Ordinamenti Didattici e le principali norme di funzionamento dei Corsi di Studio attivati nell'Università di Palermo per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Autonomia.



TITOLO I

Corsi di Studio e strutture didattiche

Articolo 3

Titoli e Corsi di Studio

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Master universitario di 1° e 2° livello e Abilitazione all'insegnamento.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi Universitari.
3. I Corsi di Studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.
4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri, nella forma sia di doppio, anche multiplo, titolo sia di titolo congiunto.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati nei rispettivi Regolamenti Didattici

Art. 4

Strutture didattiche

1. L'offerta formativa dell'Ateneo include:
 - Corsi di Laurea
 - Corsi di Laurea Magistrale
 - Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
 - Corsi di Dottorato di Ricerca
 - Corsi di Master Universitario
 - Corsi di Specializzazione
2. I Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti. La proposta di attivazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione dalla Scuola cui il Dipartimento ha conferito il Corso, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera a) dello Statuto.

In ogni caso i Corsi di Studio hanno un singolo Dipartimento come struttura di riferimento, scelto di norma come quello che garantisce in misura maggiore i requisiti necessari per l'attivazione e l'accREDITamento ai sensi della vigente normativa.

I Corsi di Dottorato, di Specializzazione e di Master sono organizzati a livello di Ateneo. I Corsi di Dottorato sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti.

I Corsi di Master e i Corsi di Specializzazione sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più



Dipartimenti o di una o più Scuole.

3. I Corsi di Studio possono appartenere ad una singola classe, essere Interclasse e possono derivare da una organizzazione didattica che coinvolge più Dipartimenti, più Scuole dell'Ateneo (InterScuola) o più Atenei (InterAteneo).

Art. 5

Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento Didattico, disciplinano: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio indicando le relative classi di appartenenza e la struttura didattica di riferimento; b) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito riferendoli, per quanto riguarda quelle previste alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1 del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico disciplinari (SSD) nel loro complesso; c) le conoscenze iniziali per l'accesso ai corsi e le relative modalità di verifica ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche. Le determinazioni di cui ai punti a), b), e d) sono assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

2. Negli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio sono riportati i Risultati di apprendimento, espressi tramite i Descrittori europei, raggiunti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio.

3. Oltre alle attività formative qualificanti individuate per ogni Classe di Corso di Studio dai Decreti Ministeriali, i Corsi di Studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative non previste dalle lettere precedenti;
- e) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi nell'ipotesi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M. 270/2004.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio”;

4. L'insieme degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio confluisce annualmente nel Manifesto Didattico di Ateneo e viene pubblicato in una apposita sezione del sito web di Ateneo

Art. 6

Regolamenti didattici

1. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un relativo



ed apposito Regolamento Didattico.

2. I Regolamenti delle Scuole determinano le norme generali e comuni, finalizzate alle azioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio.

3. I Regolamenti dei Corsi di Studio sono proposti dai Consigli dei Corsi di Studio stessi e approvati dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, con il parere degli altri eventuali dipartimenti proponenti.

4. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
- f) la quota dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, che non potrà essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa per specifiche Classi di Laurea;
- g) i criteri e le procedure per la valutazione della qualità delle attività svolte;
- h) eventuali limitazioni alle iscrizioni ad anni successivi;
- i) i requisiti di accesso al corso di studio e le relative modalità di verifica.

5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Tali disposizioni sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso la Scuola competente, come previsto al successivo articolo 14.

Articolo 7

Le Scuole e i Consigli di Scuola

1. La Scuola è la struttura che assicura il coordinamento generale e la razionalizzazione delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento, di internazionalizzazione e di miglioramento della qualità dell'offerta formativa relativamente ai Corsi di Studio che hanno come struttura didattica di riferimento i Dipartimenti che hanno costituito la struttura stessa.

2. I compiti della Scuola e le competenze dei suoi Organi sono stabiliti dallo Statuto.

Articolo 8

I Corsi di studio e i Consigli di Corso di studio

1. I Corsi di Studio al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio corrispondenti, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti Ministeriali, sono contrassegnati da



denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.

2. Qualora l'Ordinamento Didattico di un Corso di Studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, il Corso di Studio appartiene ad ambedue le Classi (Corso Interclasse). Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il Corso di Laurea, e al secondo anno per il Corso di Laurea Magistrale.

3. I Corsi di Studio possono anche essere attivati mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio Interateneo). Le convenzioni determinano in particolare le norme organizzative di detti Corsi, nonché l'Ateneo, la Scuola e il Dipartimento di riferimento.

4. I Corsi di Studio (ivi compresi quelli InterScuola e Interclasse) sono retti da un Consiglio di Corso di Studio la cui composizione è determinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il CCS svolge azione di coordinamento, programmazione, organizzazione e valutazione dell'attività didattica del CdS, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 9

I Consigli di Classe e Interclasse

1. Su proposta del/i Dipartimento/i di riferimento, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio interessati, con delibera motivata del Consiglio di Scuola si possono costituire uno o più Consigli di Classe e Interclasse, che comprendono più Corsi di Studio disciplinarmente affini per obiettivi formativi. I poteri e le competenze dei Consigli di Classe e/o Interclasse coincidono con quelli dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono.

2. Le Scuole con proprio Regolamento possono determinare le modalità per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei Consigli di Classe e Interclasse.

3. Il Consiglio di Classe e Interclasse è costituito da tutti i docenti che afferiscono ai Corsi di Studio componenti e dalla rappresentanza degli studenti pari al 20% dei docenti.

4. Il Consiglio di Classe e Interclasse è retto da un Coordinatore, che lo convoca con le modalità definite dal relativo Regolamento.

Art. 10

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. La procedura e i requisiti per l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. L'attivazione e la disattivazione di un Corso di Studio già istituito sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La proposta di attivazione e disattivazione al Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Consiglio della Scuola, sulla base delle proposte provenienti dai Dipartimenti, indicando gli impegni di risorse umane e strutturali.

3. L'attivazione o la non attivazione di un Corso di Studio decorre dall'anno accademico successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per i corsi di studio per i quali, a conclusione delle procedure di immatricolazione, viene accertata una numerosità studentesca inferiore ai minimi previsti dalla



normativa vigente, la disattivazione si effettua in corso di anno, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, che contestualmente autorizza il trasferimento ad altro corso di studi degli studenti interessati.

4. Nel caso in cui un Corso di Studio non venga più attivato, l'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, fermo restando che la frequenza alle lezioni del corso di studio è limitata alla durata normale del corso stesso oppure di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento, a norma dell'articolo 21 del presente regolamento, dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 11

Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario (CFU), definito all'articolo 1 punto j) del presente regolamento, corrisponde a 25 ore di impegno complessivo medio per studente. Il CFU riguarda ore di lezione, di studio individuale, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative (quali, a titolo esemplificativo: tesi, progetti, tirocini, apprendimento delle lingue straniere e dell'uso di sistemi informatici). La quota dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, che non potrà essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa sulle Lauree delle Professioni Sanitarie. 3

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio. Fatti salvi i casi di verifiche idoneative, la quantificazione è espressa in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode

4. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario fino ad un massimo di 12 CFU. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le attività già riconosciute a fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

6. Ai sensi della normativa vigente in materia di Servizio Civile, allo studente che ne faccia esplicita e documentata richiesta, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere crediti formativi universitari, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5 lettera d). Nel



caso di progetti presentati dall'Università degli Studi di Palermo, il numero minimo di crediti formativi universitari da riconoscere è pari a 6 per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) e all'art. 10, comma 5, lettera d) del DM 270/04.

7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art.12

Manifesto didattico di ateneo e curricula

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva il Manifesto Didattico di Ateneo, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti dei Corsi di Studio, comprensivi degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, dei Corsi di Studio Interclasse, InterScuola e Interateneo.

2. I Manifesti dei Corsi di Studio vengono resi pubblici mediante apposita sezione del sito web di Ateneo.

3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Regolamento del Corso di Studio, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.

È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione".

Art. 13

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente con le modalità dettate dal relativo regolamento.

Art. 14

Commissioni paritetiche studenti-docenti

1. In seno a ciascuna Scuola è istituita la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Scuola.

La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio conferiti alla Scuola stessa, eletti dal CCS.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:

- verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;
- esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5;
- mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accREDITAMENTO dei corsi di studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio, al Presidente della Scuola ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate.



Art. 15

Il Presidio di Qualità di Ateneo

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo, nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico, promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo. Nell'ambito della didattica, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità, secondo le indicazioni dell'ANVUR con riferimento alle procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio.

Il Presidio di Qualità è presieduto dal Rettore o da suo Delegato e si dota di un apposito regolamento.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Art. 16

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge anche dell'Unione Europea.

3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 22 comma 4 del presente Regolamento.

4. Per accedere ad un Corso di Studio, agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale.

5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e determinano le modalità della prova di verifica, che dovrà essere prevista per ciascun Corso di Laurea. La verifica può avvenire anche a conclusione di attività propedeutiche svolte, eventualmente, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, di norma, nel primo anno di corso anche attraverso attività formative integrative e con modalità definite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono le discipline per le quali l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi costituisce obbligo di propedeuticità. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

6. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Il numero massimo di esami per i Corsi di Laurea è pari a 20.

Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea, ivi compresi quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana e quelli relativi alla prova finale, conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

7. I Corsi di Laurea afferenti alla stessa Classe o gruppi affini di essi così come definiti



dai singoli ordinamenti di ateneo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 11 comma 7 lett. a) del D.M. 270/2004, devono condividere almeno 60 CFU. L'individuazione di tali 60 CFU condivisi e dei relativi SSD avviene per deliberazione del Consiglio di Dipartimento di riferimento, se è unico per i tutti i Corsi interessati, o del Consiglio della Scuola, in caso contrario, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea o il Consiglio di Classe o Interclasse, ove costituito.

Per i Corsi di Studio conferiti a più Scuole tale individuazione avviene dietro delibere conformi delle Scuole interessate. In caso di difformità delle delibere la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Le attività comuni previste dal comma 7 sono collocate per almeno due terzi nel primo anno.

Gli insegnamenti che ricadono tra le attività comuni di cui al comma 7 sono equipollenti, anche se attivati in Corsi di Laurea diversi, ai fini della codifica dell'insegnamento e ai fini dei passaggi tra i Corsi di Laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai corsi di cui all'art. 1 comma 1 Legge 264/1999. 8. In caso di trasferimento tra Corsi di Laurea appartenenti alla medesima Classe, la quota di crediti relativi al singolo specifico settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Art. 17

Corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nelle forme previste dall'art. 22, comma 4. Per i Corsi di Laurea a ciclo unico si applica quanto disposto dall'art. 16, comma 3.

2. In deroga al comma 1, sulla base delle previsioni dei Decreti Ministeriali e alle condizioni da essi stabilite, l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale può avvenire con il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore esclusivamente per i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello ovvero per i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

3. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni; quella dei Corsi a ciclo unico è di cinque o sei. Il numero massimo di esami per i Corsi di Laurea Magistrali biennali è pari a 12, per quelli a ciclo unico di durata 5 anni è pari a 30 e per quelli a ciclo unico di durata 6 anni è pari a 36.

4. Gli studenti che maturano 120 crediti (300 o 360 per le Lauree a ciclo unico), conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

5. I criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale sono stabiliti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale, che devono prevedere la verifica della personale preparazione dello studente in possesso dei requisiti curriculari.

6. Per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero lo studente deve comunque possedere specifici requisiti curriculari e deve essere sottoposto a una verifica della personale preparazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. I requisiti curriculari, citati precedentemente, possono essere assolti con il conseguimento di una laurea in una determinata classe o un determinato numero di crediti in SSD o gruppi di SSD.

Possono iscriversi "con riserva" ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Laurea, anche a previgente ordinamento, che



conseguiranno la laurea entro e non oltre il termine fissato dall'art. 23 comma 2 e, comunque, nella sessione di laurea straordinaria di fine anno accademico stabilita dal calendario didattico di Ateneo in relazione a tale termine.

L'iscrizione "con riserva" è consentita a condizione che lo studente:

- abbia già conseguito almeno 150 crediti, relativi al corso di ultima iscrizione, nei termini temporali stabiliti dall'Ateneo.

L'iscrizione viene perfezionata a condizione che lo studente, conseguita la Laurea:

- sia in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale;
- abbia conseguentemente ottemperato alla verifica della personale preparazione, nei termini temporali stabiliti dall'Ateneo.

Per i corsi di studio in cui tale verifica è considerata superata con il possesso di un determinato voto di laurea o, per gli studenti laureandi, di una determinata media dei voti, è sufficiente una dichiarazione del possesso di tale condizione all'atto dell'iscrizione, ove questa avvenga dopo i suddetti termini temporali.

Lo studente iscritto "con riserva" non può acquisire crediti formativi del Corso di Laurea Magistrale, né ottenere certificazioni, fino a quando non abbia conseguito la Laurea.

L'iscrizione "con riserva" non è ammessa per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato.

7.I requisiti di accesso e le modalità di iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato sono definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e esplicitamente riportati nei bandi di concorso per l'accesso.

Per i Corsi di Laurea Magistrale a numero programmato lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea ma l'iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale è vincolata al conseguimento della laurea prima della data prevista nel bando per l'iscrizione stessa.

8.Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale ad accesso libero deve:

a) indicare uno o più dei seguenti requisiti di accesso:

1.la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso;

2.le attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;

b) Individuare, per le attività formative richieste per l'accesso, i Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale.

c) indicare le procedure di valutazione per il riconoscimento, totale o parziale, delle attività formative di cui alla lettera a), svolte nei corsi per il conseguimento del titolo di ammissione di cui al comma 1;

d) stabilire, nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti, le modalità per il conseguimento degli stessi, previ all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli attivati nell'Ateneo;

e) definire le modalità della verifica della personale preparazione.



Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. I Decreti Ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ivi compresi gli eventuali Crediti Formativi Universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti Ministeriali, fatte salve le disposizioni previste da specifica normativa o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 19

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto da apposito Regolamento, può attivare Corsi di Dottorato di Ricerca alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Dottore di Ricerca.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e di ogni altra attribuzione prevista dalla vigente normativa.
3. La durata normale dei Corsi è di tre anni.
4. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti mediante convenzioni anche in consorzio con altre Università italiane e straniere e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio equipollente.

Art. 20

Master e Corsi di perfezionamento

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto da apposito Regolamento, può attivare Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente e Aggiornamento Professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master Universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master Universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stata rilevata l'esigenza e deve essere ispirata a criteri di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria, nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti, di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master Universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

Art. 21



Trasferimenti, passaggi di corso di studio, ammissione a singoli corsi di insegnamento

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre Università e le domande di passaggio di Corso di Studio, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente, comunque, nel rispetto della numerosità stabilita dalla eventuale programmazione locale e nazionale degli accessi. Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto. Per il trasferimento da altri Atenei e per il passaggio di corso di studio nel caso di corsi di studio a numero programmato è richiesta comunque la verifica della personale preparazione del percorso formativo compiuto come stabilito dal relativo Corso di laurea. Per i Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero lo studente proveniente da altro Ateneo deve possedere i requisiti previsti dall'art. 17, commi 5, 6 e 8.

Le modalità di trasferimento da altri Atenei sono disciplinate da apposito regolamento. 2. Coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, con attribuzione di votazione in trentesimi, utilizzabile per colmare specifici debiti formativi necessari per l'acquisizione dei requisiti curriculari per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale ad accesso libero, per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 22

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, a qualsiasi livello di Corso di Studio e promuove e favorisce anche la mobilità al di fuori della specifica programmazione messa in atto da singoli studenti (free movers) .

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 o di specifici accordi e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica, da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato.

Il riconoscimento e l'accREDITAMENTO, a cura del Consiglio di Corso di Studio competente, degli esami superati da parte di studenti dell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità, avviene con riferimento a un learning agreement preventivamente approvato dal Coordinatore del Corso di Studio anche se eventualmente modificato, per esigenze didattiche motivate, su richiesta dello



studente durante la sua permanenza all'estero.

L'accREDITAMENTO degli esami superati da parte di studenti dell'Ateneo nell'ambito di programmi di mobilità, in sostituzione di insegnamenti previsti dal Manifesto degli Studi del Corso di Studio, non può essere mai vincolato all'obbligo di sostenere esami o prove integrative dei suddetti insegnamenti.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere dei Consigli di Corso di Studio interessati, dal Senato Accademico, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 23

Calendario didattico di Ateneo

1. Le attività didattiche di norma hanno inizio il 1° ottobre di ciascun anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Le sessioni di esami di profitto di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre) e si concludono entro il 28 febbraio.

Le sessioni di esami di Laurea e di Laurea Magistrale di un anno accademico si svolgono a partire dalla conclusione del primo periodo didattico (semestre) e possono concludersi entro il 31 marzo.

3. Il Calendario Didattico di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico prima dell'inizio dell'anno accademico.

4. Il Calendario Didattico di Ateneo deve prevedere:

- a) la netta separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami;
- b) lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sessioni, distanziati di almeno 10 giorni dalla data d'inizio di ciascuno appello;
- c) lo svolgimento di almeno un appello riservato ai fuori corso e agli studenti part-time anche nei periodi di lezione;
- d) le sessioni di Laurea (estiva, autunnale e straordinaria).

Art. 24

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Fermi restando i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche, previsti dalla normativa ministeriale vigente, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio definiscono per ciascun insegnamento:

a) l'eventuale articolazione in moduli didattici, definiti come insiemi di lezioni frontali o altre attività didattiche aventi specificità di contenuto ma intrinsecamente connessi tra loro. I moduli, fanno riferimento anche a SSD diversi e sono affidabili a docenti diversi. A ciascuno di essi deve corrispondere un numero di CFU non inferiore a 6. Un insegnamento articolato in moduli deve comunque prevedere un solo esame finale. L'articolazione degli insegnamenti, ove necessaria per confluenza di contenuti didattici, può prevedere, per ciascun corso integrato, un numero massimo di 3 moduli attivati.

Il modulo didattico può avere una attribuzione in CFU minore di 6, fino ad un minimo di 3, solo nel caso in cui è riferibile alle attività affini o integrative previste nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. L'attribuzione di un numero di CFU minore di 6 ad un modulo didattico deve essere comunque motivata con apposita delibera del Consiglio della Scuola.

Per quanto attiene ai Corsi di Laurea delle classi SNT1, SNT2, SNT3, SNT4 e ai Corsi



di Laurea Magistrali delle Classi LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, LM41, LM46, LM-56, LM-77 e LM-82 con delibera del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio della Scuola competente, sarà possibile derogare da tali limiti.

b) differenti tipologie di attività formativa (lezione frontale, esercitazione in aula, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni sul campo);

c) attività seminariali;

distribuendo tra le varie tipologie il monte di CFU assegnato all'insegnamento. In ogni caso la prova di verifica finale sarà unica, non può essere articolata in prove di verifica parziale, e tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente.

Art. 25

Esami e verifiche di profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso di Studio competente, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, l'unico ad essere oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche, svolte con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avviene con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

4. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, secondo modalità stabilite dal Docente che è comunque tenuto alla conservazione dell'elaborato nei termini temporali previsti dall'apposita regolamentazione del consiglio di corso di studio. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.

5. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate, per ciascun anno accademico, dal Coordinatore del Corso di Studio, pubblicate sul sito web di Ateneo e trasmesse agli uffici responsabili delle carriere studenti.

Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento; il secondo e, ove presenti, i successivi sono Professori o Ricercatori del medesimo o di affine settore disciplinare, cultori della materia o, nel caso di corsi integrati, i docenti affidatari degli altri moduli.

I cultori della materia sono nominati, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento relativo, in conformità alla normativa vigente e ad apposita regolamentazione di Ateneo.

Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice,



che hanno partecipato alla seduta di esame.

6. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 23 comma 2, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati anche attraverso il portale della didattica.

Art. 26

Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti

1. L'immatricolazione e l'iscrizione annuale ad un corso di studio avviene, a scelta dallo studente, secondo una modalità a tempo pieno o a tempo parziale. La modalità di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) non è modificabile.

2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dal Manifesto nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite apposita procedura, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità. Lo studente può comunque scegliere di seguire il piano di studi standard per 60 CFU annui.

3. Le materie opzionali e a scelta libera dovranno essere indicate dallo studente entro le scadenze previste nel Calendario Didattico di Ateneo.

4. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99. Non si applicano, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.

5. La durata normale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.

6. Lo studente viene considerato decaduto se non ha sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi.

La decadenza ai sensi della vigente normativa (art. 149 del R.D. 1592/33) comporta l'obbligo di ripetere le prove di esame e, pertanto, lo studente decaduto non potrà chiedere al momento di una nuova immatricolazione ad un Corso di Studio il riconoscimento di esami già sostenuti nella carriera precedente per la quale è stato dichiarato decaduto.

Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare un contributo una tantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 27

Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. I doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori sono disciplinati dal presente Regolamento sulla base delle vigenti norme di stato giuridico. Ai fini e nei limiti del presente articolo il termine Docenti indica riassuntivamente i Professori, i Ricercatori e Professori incaricati stabilizzati. La durata di una singola lezione o esercitazione è convenzionalmente assunta pari a una ora.

2. L'attività didattica dei docenti si realizza secondo le seguenti tipologie:

- a) didattica frontale (lezioni, seminari ed esercitazioni in aula o in laboratorio o presso le strutture cliniche, nell'ambito di uno o più moduli didattici nonché le attività professionalizzanti per le lauree di area biomedica e delle professioni sanitarie);



- b) didattica sul campo;
- c) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti nel processo di studio e apprendimento;
- d) assistenza nelle attività pratiche e di laboratorio;
- e) verifica del processo di apprendimento durante lo svolgimento dei moduli didattici assegnati e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
- f) assistenza nella preparazione della tesi di laurea magistrale e di elaborati conclusivi di un Corso di Studio;
- g) partecipazione alle Commissioni di esame di altri insegnamenti e alle Commissioni di Laurea, di Laurea Magistrale e alla prova finale del Corso di specializzazione;
- h) tutorato accademico nell'attività di tirocinio di formazione e orientamento;
- i) ogni ulteriore attività didattica utile ai fini del raggiungimento del compito didattico istituzionale dei Docenti esplicitamente prevista dalla vigente normativa.

3. Il carico didattico totale di ciascun docente, comprendente le attività indicate nel precedente comma, è stabilito dalla legislazione universitaria e la sua attribuzione è stabilita in apposita regolamentazione di Ateneo.

4. Il Consiglio della Scuola stabilisce, con riferimento ai Corsi di Studio di competenza, la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, al fine di assicurare la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili. Nell'ambito di tale programmazione, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, i Consigli di Dipartimento di afferenza del docente, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati, assegnano a ciascun docente il compito didattico istituzionale nell'ambito dei moduli didattici attivati presso i Corsi di Studi.

5. Per soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Studio, i docenti possono assumere per affidamento la responsabilità di ulteriori insegnamenti diversi da quelli di espletamento del carico didattico istituzionale, secondo la vigente regolamentazione di Ateneo, per non più di 120 ore, con esclusione dei Master, nel caso di insegnamento retribuito. Condizioni e modalità per ottenere il nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione esterni all'Ateneo, sono fissate dalla vigente normativa e da apposita Regolamentazione di Ateneo.

6. I docenti chiamati a svolgere i compiti istituzionali connessi alle cariche di Rettore, Prorettore vicario, Prorettore e Direttore di Dipartimento, possono ottenere una riduzione del carico didattico totale. La misura di tale riduzione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su motivata richiesta dei docenti interessati, limitatamente al periodo del relativo mandato e nei limiti previsti da apposita regolamentazione di Ateneo.

7. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei moduli didattici a lui assegnati. Eventuali ore di assenza dovranno essere recuperate; nel caso di assenze per periodi di oltre una settimana, il docente concorderà con il Coordinatore del Corso di Studio la soluzione più idonea a garantire la continuità dell'insegnamento e l'eventuale svolgimento degli esami. Sarà comunque cura del docente informare tempestivamente gli studenti di ogni mutamento del calendario didattico.

8. Ove il docente si assenti, per motivi connessi alla propria attività di ricerca e/o di docenza, per un periodo di tempo superiore a una settimana, egli è tenuto a informare preventivamente il Coordinatore del Corso di Studio e il Direttore del



Dipartimento. Nel caso in cui l'assenza rechi nocumento alle attività didattiche (lezioni, esami, sedute di laurea, etc.), quest'ultimo può negare l'autorizzazione. In caso di assenze di durata superiore a tre settimane, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, previo parere dei Consigli di Corsi di Studio cui il docente afferisce.

9. All'inizio di ciascun anno accademico, i docenti sono tenuti a compilare la scheda di trasparenza degli insegnamenti, presentando così il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato secondo un format stabilito dall'Ateneo. Tale programma dovrà indicare il tema generale del Corso che si intende svolgere, gli argomenti che saranno sviluppati e la loro articolazione, coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Il programma dovrà indicare altresì la bibliografia consigliata, la metodologia didattica prevista (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche o di laboratorio, ecc.) e la metodologia di valutazione.

10. Il controllo dell'attività didattica è affidato ai Coordinatori di Corso di Studio, i quali, costituendo presidio locale di qualità per il Corso di Studio, lo eserciteranno nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla specifica regolamentazione di Ateneo.

Ai fini di tale controllo, ciascun docente è tenuto a documentare l'espletamento dell'attività didattica frontale connessa ai moduli a lui affidati, mediante un registro predisposto dal Senato Accademico, anche con modalità informatizzate. Entro il termine del 15 Ottobre di ciascun anno, il registro viene consegnato al Coordinatore del Corso di Studio, che ne cura la trasmissione alla Scuola ai fini dell'archiviazione e provvede a segnalare al Rettore eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati. Le modalità sopracitate di consegna possono essere sostituite da una procedura informatica predisposta dall'Ateneo.

11. Entro il termine del 30 ottobre, ciascun docente è tenuto a preparare un prospetto riassuntivo dell'attività didattica effettivamente svolta, secondo un format predisposto dal Senato Accademico, con modalità informatizzate. Tale prospetto, debitamente firmato dal docente con validità di autocertificazione dell'attività effettivamente svolta, verrà trasmesso al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente.

12. Il pieno soddisfacimento del carico didattico totale e degli impegni didattici istituzionali dei docenti, previsti nei precedenti commi, e l'adeguata documentazione di tali requisiti, costituiscono condizione imprescindibile per l'applicazione agli stessi docenti delle norme del "Regolamento in materia di autorizzazioni per incarichi retribuiti a professori e ricercatori universitari" vigente nell'Ateneo.

Art. 28

Attività didattiche integrative Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Professori e dei Ricercatori

1. Le attività didattiche formative, integrative e di tutorato sono disciplinate dall'apposito Regolamento emanato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29

Promozione e pubblicità dell'Offerta didattica

1. L'Offerta Didattica dell'Ateneo è pubblica. È compito del Coordinatore del Corso di Studio rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche



organizzate dal Corso di Studio stesso (orari di ricevimento dei Professori e dei Ricercatori, calendario didattico e calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze) mediante l'affissione in appositi albi e pubblicazione sul sito web del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio e della Scuola.

Art. 30

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio dei Corsi di Studio è conferito a seguito di prova finale, nella forma specificata nell'Ordinamento Didattico, ed è finalizzato ad un giudizio complessivo sulle competenze e le abilità, anche professionalizzanti, acquisite dal laureando.

2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio disciplinano:

a. le modalità della prova finale;

b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i relativi Regolamenti Didattici devono prevedere la realizzazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Professore o di un Ricercatore, con funzioni di relatore. Il Consiglio del Corso di Studio può assegnare come relatore allo studente anche un docente a contratto.

Con riferimento alla prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale i Regolamenti Didattici devono prevedere una esposizione della tesi di Laurea magistrale dinanzi ad un'apposita commissione riunita in seduta pubblica.

4. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Ordinamento Didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale.

5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte per le Lauree da 3 a 5 componenti e per le Lauree Magistrali da 7 a 9 componenti tra Professori e Ricercatori, oltre gli eventuali membri designati da altre istituzioni, ove previsto. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione per la prova finale di un Corso di Laurea Magistrale, in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui sono correlatori o relatori, anche professori ed esperti esterni in soprannumero rispetto ai componenti della Commissione. Possono altresì fare parte della Commissione per la prova finale soggetti previsti da specifica disposizione normativa.

6. Nei Corsi di Studio Interscuola, la Commissione giudicatrice della prova finale di un Corso di Laurea Magistrale dovrà essere costituita da professori e ricercatori delle diverse Scuole interessate.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale dispongono di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento dell'esame è di sessantasei centodecimi; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.

8. I periodi di svolgimento delle prove finali sono definiti nel calendario didattico di



Ateneo e devono prevedere almeno tre sessioni (estiva, autunnale, straordinaria). I singoli Corsi di Studio definiscono il calendario delle prove finali, d'intesa con il coordinatore della struttura di raccordo, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario Didattico di Ateneo. Non è consentita l'articolazione di una sessione in più appelli ed il prolungamento della sessione stessa. L'obbligo istituzionale di partecipazione alle sedute delle Commissioni di Laurea è prioritario rispetto ad altri eventuali impegni istituzionali connessi al ruolo di Docente. Nelle date previste per lo svolgimento delle prove finali, salvo di casi di motivata urgenza, non è consentita la convocazione di organi collegiali del Dipartimento, del Corso di Studio e della Scuola.

9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 4, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO III Diritti e doveri degli studenti

Art. 31 Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi sono indicati nel sito web dell'Ateneo e/o dei singoli Corsi di Studio, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti.

2. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio nel medesimo anno accademico.

Art. 32 Certificazioni e Diploma supplement

1. Le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.

2. La Direzione Generale rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (Diploma Supplement).

Art. 33 Tutela e diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, coadiuvato dal Senato Accademico.

TITOLO IV Norme transitorie e finali

Art. 34 Allegati e approvazione del regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al presente Regolamento è accluso l'elenco completo dei Corsi di Studio ed i relativi Ordinamenti Didattici.

2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato



Accademico, previo parere vincolante, ai sensi dello Statuto dell'Ateneo di Palermo, del Consiglio di Amministrazione e, in seguito all'approvazione del Ministero, è emanato con Decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.

3. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Ateneo per un'ampia divulgazione.

4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 35

Modifiche al regolamento didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento Didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.